



COMUNE DI SPRESIANO

(Provincia di Treviso)

AREE DI SGAMBATURA PER CANI

Regolamento per l'accesso alle aree di sgambatura per cani

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18.10.2016

- Art. 1** **Oggetto del regolamento**
- Art. 2** **Definizioni**
- Art. 3** **Ambito di applicazione**
- Art. 4 –** **Requisiti per l'accesso e cause di esclusione**
- Art. 5** **Oneri e obblighi dei fruitori dell'area**
- Art. 6** **Oneri e obblighi del Comune**
- Art. 7** **Apertura dell'area**
- Art. 8** **Attività di vigilanza**
- Art. 9** **Sanzioni**
- Art. 10** **Entrata in vigore**

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2 Definizioni

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Possessore/accompagnatore: persona fisica maggiorenne che a qualsiasi titolo abbia in custodia e conduca fino ad un massimo di due cani, in un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 4 – Requisiti per l'accesso e cause di esclusione

1. Per accedere all'area di sgambatura, i cani devono:
 - a) Essere regolarmente registrati all'anagrafe canina e muniti di microchip;
 - b) Essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie in corso di validità.
2. Non possono accedere all'area di sgambatura:
 - a) I cani privi dei requisiti di cui al punto 1;
 - b) I cani classificati a rischio 3, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009 e DGR . n. 164 del 16 novembre 2009;
 - c) I cani femmina in fase estrale (calore);
 - d) I cani non sani, con particolare riguardo alle endo ed ectoparassitosi trasmissibili e/o feriti;
3. E' vietato l'accesso a qualsiasi altro animale.

Art. 5 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti.
2. Solo in fase di ingresso, se l'area è già occupata da altri utenti, tutti i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 150 cm, oppure di museruola indossata idonea a impedire il morso, ma non le interazioni conoscitive e olfattive.
3. In ogni caso, i possessori/accompagnatori devono comunque trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
4. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.
5. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).
6. E' assolutamente vietato ai proprietari di stimolare i cani con giochi a dinamica predatoria e di utilizzare sistemi di contenimento o addestramento quali collari elettrici, a strangolo o a spruzzo di acqua o altro liquido sul tartufo dell'animale.
7. Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in

ingresso che in uscita.

8. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di n. 10 cani.

9. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.

10. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:

a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

Art. 6 Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

2. All'esterno dell'area il Comune posizionerà specifici cartelli informativi, per il rispetto delle regole di accesso e dei divieti.

3. Il Comune si riserva la facoltà di escludere permanentemente dall'accesso all'area di sgambatura coloro i quali violino quanto previsto dall'art. 4, commi 1, 2, 3, e art. 5, commi 3, 6.

4. Il Comune si riserva la facoltà di svolgere, all'interno dell'area, manifestazioni in deroga al presente Regolamento.

Art. 7 Apertura dell'area

Gli orari di apertura e chiusura dell'area di sgambamento verranno definiti con provvedimento ordinatorio del responsabile del Servizio Ambiente.

Art. 8 Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. 9 può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 9 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, così come modificato dall'art. 6/bis della Legge 24.7.2008, con delibera di giunta verrà successivamente stabilito, entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, l'importo del pagamento in misura ridotta in deroga al comma 1 del presente articolo.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale, secondo le disposizioni statutarie vigenti.